



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH)

E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

-UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Revoca su rinuncia volontaria dei prodotti fitosanitari METAMIX-R Liquido (reg. N. 9742 del 07/09/1998); CLOCY-CU (reg. N. 15767 del 20/03/2013); CYCLO-R-Liquido (reg. N. 15764 del 20/03/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i decreti:

- del 07/09/1998 inerente il p.f. METAMIX-R Liquido (reg. N. 9742);
- del 20/03/2013 inerente il p.f. CLOCY-CU (reg. N. 15767);
- del 20/03/2013 inerente il p.f. CYCLO-R-Liquido (reg. N. 15764).

VISTA l'istanza presentata in data 29/03/2019, con la quale la società Industrias Afrasa, S.A. - Ciudad de Sevilla, 53, 46988 Pol. Ind. fuente del Jarro - Paterna (Valencia), chiedeva il rinnovo dell'autorizzazione (art. 43 Regolamento 1107/2009) di un prodotto fitosanitario in seguito al rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive in esso contenute, con sostanza attiva di riferimento o fonte diversa, ed esattamente il p.f. METAMIX R-LIQUIDO (Reg. n. 9742 del 07/09/98);

VISTI i prodotti fitosanitari afferenti, ovvero CYCLO-R LIQUIDO (Reg. 15764 del 20/03/2013) e CLOCY-CU (Reg. 15767 del 20/03/2013), entrambi aventi il seguente formulato di riferimento: METAMIX R-LIQUIDO;

VISTA l'e-mail del 01.12.2025 con la quale la società Albaugh Europe Sarl, per conto della sua affiliata società Afrasa SA, comunicava che per motivi commerciali intendeva rinunciare al rinnovo secondo art. 43 del regolamento 1107/09 dei prodotti fitosanitari METAMIX-R Liquido (reg. N. 9742); CLOCY-CU (reg. N. 15767) e CYCLO-R-Liquido (reg. N. 15764). ;

RITENUTO di dover revocare la registrazione di cui trattasi;

DECRETA

È revocata, all'impresa società Afrasa SA, con sede in POL. IND. FUENTE DEL JARRO CIUDAD DE SEVILLA, 53, PATERNA (VALENCIA), l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari:

- METAMIX-R Liquido (reg. N. 9742 del 07/09/1998);
- CLOCY-CU (reg. N. 15767 del 20/03/2013);
- CYCLO-R-Liquido (reg. N. 15764 del 20/03/2013).

La commercializzazione delle scorte prodotte prima della data del presente decreto è consentita secondo le seguenti modalità:

- 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati decorrenti dall'efficacia del presente decreto;
- 12 mesi per l'impiego da parte degli utilizzatori finali decorrenti dall'efficacia del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione denominata Trovanorme e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma li: 25.02.2026

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Dott. Ugo DELLA MARTA

Estensore del provvedimento e referente del procedimento: Dott. Massimo Toscano Pecorella
Direttore uff. 7: Dr. Pasquale Cavallaro

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*